

La Composizione della crisi da sovraindebitamento

Ha origine con la legge 3/2012, meglio conosciuta come legge "salva suicidi", ideata per porre rimedio alle situazioni di eccessivo indebitamento di imprese e famiglie. **Un debitore che non è soggetto alla liquidazione giudiziale (ex fallimento), può ora concludere un accordo con i creditori per porre fine alla propria crisi da sovraindebitamento.** La legge 3/2012 è stata successivamente sostituita dalle norme contenute nel nuovo codice della crisi d'impresa entrato in vigore il 15 luglio 2022. Il nuovo codice ha ampliato, tra l'altro, il numero delle procedure a disposizione dei debitori.

Il sovraindebitamento è un eccesso di posizione debitorie rispetto al proprio patrimonio che determina l'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori. Il codice della crisi all'art. 2 co. 1 lettera c) definisce il sovraindebitamento come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*

L'obiettivo della procedura è l'esdebitazione ossia il beneficio della liberazione dei debiti non soddisfatti al termine del procedimento. Ottenuta l'esdebitazione i debiti residui diverranno inesigibili.

L'Organismo per la Composizione delle Crisi del comune di Garbagnate Milanese

L'OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura, nomina i gestori delle crisi che accompagneranno il debitore a individuare una soluzione al sovraindebitamento.

COME RISOLVERE IN CONCRETO LA PROPRIA SITUAZIONE DI CRISI

L'esdebitazione e Le procedure che si possono attivare

1. Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. (Possibilità di salvare l'abitazione principale, con previsione di pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo e, con autorizzazione del giudice, pagamento delle rate scadute alla data di deposito della domanda).

2. Concordato minore. (Il concordato può prevedere sia la continuazione dell'attività sia la liquidazione. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data).

3. Liquidazione controllata del patrimonio;

4. Procedure familiari;

5. Debitore incapiente.

Le procedure prevedono inoltre la possibilità di **falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto**, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno oltre alla falcidiabilità, a determinate condizioni, del debito erariale (I.V.A., Irpef e imposte in genere) e contributivo (Inps e Inail).

Chi può accedere alla procedura:

1. Nuclei familiari;

2. consumatore;

3. imprenditore agricolo;

4. start up innovativa;

5. ditte individuali, snc, sas e società in genere non assoggettabili alla liquidazione giudiziale;

6. imprenditore cessato;

7. socio illimitatamente responsabile; 8. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi; 9. società professionali ex L. 183/2011; 10. associazioni professionali o studi professionali associati; 11. società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali; 12. enti privati non commerciali.